

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2026, n. 24-2747

**Approvazione dello schema di Accordo da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029 sulla distribuzione in modalità Distribuzione Per Conto (DPC) dei farmaci e dei dispositivi per diabetici. Approvazione dello schema di Accordo integrativo regionale tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm ...**



Seduta N° 170

Adunanza 26 GIUGNO 2026

Il giorno 26 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

**DGR 24-2747/2026/XII**

**OGGETTO:**

Approvazione dello schema di Accordo da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029 sulla distribuzione in modalità Distribuzione Per Conto (DPC) dei farmaci e dei dispositivi per diabetici. Approvazione dello schema di Accordo integrativo regionale tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, per le attività svolte nell'ambito della "Farmacia dei Servizi" senza soluzione di continuità per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

A relazione di: (Riboldi), Vignale

Premesso che:

lo svolgimento di attività delle farmacie convenzionate pubbliche e private aperte al pubblico per la consegna dei farmaci in PHT (Prontuario Ospedale-Territorio) e dei dispositivi per diabetici per conto del Servizio Sanitario, nonché di attività sperimentali relative ai nuovi servizi da parte delle farmacie previsti dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153, e di attività di vaccinazione anti COVID-19 e antinfluenzali in farmacia è regolamentato a livello regionale mediante accordi tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte:

**DISTRIBUZIONE PER CONTO FARMACI E DISPOSITIVI PER DIABETICI**

con riferimento alla "Distribuzione per conto" (in seguito DPC) dei farmaci la D.G.R. n. 1-7400 dell'11 agosto 2023, tra l'altro:

- ha preso atto dell'Accordo sottoscritto fra l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte il 18.04.2023 sulla distribuzione in modalità DPC dei

farmaci e dei dispositivi per diabetici e sulla campagna di vaccinazione anti COVID-19 , allegato al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;

- ha recepito, allo scopo di garantire la continuità del servizio, per il periodo 1.07.2023 - 31.12.2023, le nuove regole di remunerazione sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci definite a partire dal 1° luglio 2023, prevedendo, per tale periodo, un'applicazione sperimentale delle stesse;
- ha demandato a successivo provvedimento della Giunta regionale, a seguito della valutazione favorevole in merito alla sostenibilità economico-finanziaria ed alla congruità del meccanismo per la remunerazione della distribuzione dei farmaci in modalità DPC, ogni considerazione in merito all'ulteriore applicazione dell'Accordo;

la citata deliberazione prevede, tra l'altro, che “qualora alla luce delle verifiche compiute dal Tavolo di Monitoraggio e Sviluppo, da compiersi entro il 30 novembre di ogni anno, si registrino scostamenti rispetto al valore dell'onorario medio fissato in € 5,39 + IVA – calcolato come rapporto tra l'onorario totale corrisposto ed il numero delle confezioni - la differenza tra tale valore e quello effettivo del periodo di riferimento verrà posta a carico delle farmacie piemontesi che hanno distribuito un numero di confezioni superiore alla soglia di seguito definita: Anno 2023 - per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 2023 - confezioni superiori a 1.875. L'eventuale sfioramento verrà posto a carico delle farmacie piemontesi in misura proporzionale rispetto all'eccedenza delle 4.500 erogazioni su base annua o frazioni (di seguito "extra soglia"), moltiplicando il valore dello scostamento per il numero di confezioni erogate nel periodo di riferimento. Tale sfioramento verrà posto in addebito dalle farmacie di cui sopra con le competenze del mese seguente a quello di riferimento per il conteggio delle confezioni”;

con D.G.R. n. 15-8046 del 29 dicembre 2023, l'Accordo del 18 aprile 2023 è stato recepito parzialmente per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, al fine di consentire un'opportuna valutazione in merito alla sostenibilità economica finanziaria e alla congruità del meccanismo per la remunerazione della distribuzione dei farmaci in modalità DPC;

con nota della Direzione Sanità, prot. n. 15820 del 21 giugno 2024, recante a oggetto “Servizio di erogazione dei farmaci in DPC da parte delle farmacie convenzionate. Disposizioni”, è stato comunicato a Federfarma Piemonte e ad Assofarm Piemonte che: *“Tenuto conto della scadenza delle nuove condizioni definite per il servizio DPC dei farmaci, fissata dalla D.G.R. n. 15-8046 del 29.12.2023 al 30 giugno 2024, e dato atto della necessità, per l'adozione dei successivi provvedimenti, di attendere l'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito delle recenti elezioni amministrative, si richiede di garantire la continuità del servizio di erogazione dei farmaci in DPC da parte delle farmacie convenzionate, senza soluzione di continuità rispetto al richiamato provvedimento amministrativo, fino all'adozione delle conseguenti disposizioni”*;

con comunicazione prot. n. 112 del 28 giugno 2024, agli atti della Direzione regionale “Sanità”, Federfarma Piemonte ha espresso il proprio consenso in merito;

con nota della Direzione Sanità prot. n. 31429 del 31 dicembre 2024, tenuto conto della scadenza delle nuove condizioni definite per il servizio DPC dei farmaci e nelle more della prossima adozione dei successivi provvedimenti, è stato richiesto alle OO.SS. dei farmacisti di garantire la continuità del servizio di erogazione dei farmaci in DPC da parte delle farmacie convenzionate, senza soluzione di continuità e fino all'adozione delle conseguenti disposizioni;

con nota di Federfarma Piemonte prot. n. 196 del 31.12.2024, agli atti della Direzione regionale “Sanità”, è stato confermato l'accoglimento della richiesta contenuta nella nota sopra citata “di garantire/assicurare – da parte delle farmacie convenzionate - la continuità del servizio di erogazione dei farmaci in DPC”;

da ultimo, la D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025 ha previsto, tra l'altro, il recepimento fino al 30 giugno 2026 dell'Accordo sottoscritto fra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte il 18.04.2023 sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci, applicando, senza soluzione di continuità, le regole di remunerazione di tale canale distributivo fino al 30 giugno 2026.

Dato atto:

degli incontri tra l'Assessore alla Sanità e la Direzione "Sanità" della Regione Piemonte con i rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti convenzionati pubblici e privati, in particolare in data 4 marzo 2026 e 28 maggio 2026, all'esito dei quali si è convenuto, al fine di garantire ai cittadini la continuità del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio e ritenuta la sostenibilità economica delle nuove modalità della distribuzione in DPC, di confermare le modalità relative alla distribuzione per conto dei farmaci alle stesse condizioni dell'accordo precedente, a eccezione della inclusione in DPC di tutte le eparine a basso peso molecolare (EBPM);

che, in particolare, l'art. 15 del nuovo ACN di disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025, prevede che possono essere oggetto di DPC esclusivamente i farmaci con regime di classificazione A-PHT;

che, in applicazione della clausola sopra citata, le eparine a basso peso molecolare dispensabili in regime di DPC a partire dalla data di validità del nuovo accordo tra le parti sono esclusivamente quelle per le indicazioni terapeutiche rientranti nella classificazione A-PHT;

che nel corso dei predetti incontri le parti hanno convenuto, sempre al fine di assicurare la continuità assistenziale, di confermare anche le condizioni di cui alla D.G.R. n. 16-2070 del 7 settembre 2015 e s.m.i, nella parte relativa alle modalità in distribuzione per conto dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare il modello di accordo, condiviso tra le parti in occasione degli incontri citati, fra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci e dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

demandare all'Assessore alla Sanità e al Direttore della Sanità la sottoscrizione dell'Accordo fra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci e dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029.

Dato atto che:

con riferimento alla spesa relativa ai farmaci erogati in DPC per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, stimata – tenuto conto della riduzione della spesa registrata nell'anno 2025 a seguito del transito dal regime di classificazione "A-PHT" alla fascia A dei medicinali di cui alle Determinazioni AIFA n. 3/2024 e n. 926/2025 – in circa 203 milioni di euro annui, IVA inclusa, si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Indistinto per le annualità 2026, 2027 e 2028, iscritte nella Missione 13, Programma 1 del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito delle assegnazioni regionali alle Aziende Sanitarie e con riferimento all'annualità 2029 si procederà nell'ambito dell'aggiornamento del bilancio 2026-2028.

alla spesa prevista per la remunerazione dell'onorario derivante dall'applicazione dell'Accordo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, quantificabile in circa euro 34,6 milioni di euro annui (a parità di confezioni), IVA inclusa, si farà fronte con le risorse di cui al Fondo Sanitario Indistinto 2026, 2027 e 2028, Missione 13, Programma 1, del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito dell'assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto attribuito dalla Regione alle Aziende Sanitarie per le rispettive annualità e con riferimento all'annualità 2029 si procederà nell'ambito dell'aggiornamento del bilancio 2026-2028.

con riferimento alla spesa relativa alla remunerazione per le farmacie della distribuzione dei presidi per diabetici nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, che è stimabile in circa 26,5 milioni IVA inclusa - si farà fronte con le risorse di cui al Fondo Sanitario Indistinto 2026, 2027 e 2028, Missione 13, Programma 1, del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito

dell'assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto attribuito dalla Regione alle Aziende Sanitarie per le rispettive annualità e con riferimento all'annualità 2029 si procederà nell'ambito dell'aggiornamento del bilancio 2026-2028.

## FARMACIA DEI SERVIZI

Tenuto conto che:

l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", prevede, tra l'altro, che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio, introducendo la "Farmacia dei Servizi";

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, ha introdotto la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, che si è protratta dal 2018 al 31 dicembre 2025 (211/CSR 2024 del 28 novembre 2024; 129/CSR/2025 del 30 luglio 2025);

i commi 406 bis e 406 ter dell'art. 1 della legge n. 205/2017 hanno previsto per gli anni 2021, 2022, 2024 e 2025 l'autorizzazione alla spesa di euro 25.300.000 annui a livello nazionale per lo svolgimento della sperimentazione di nuovi servizi da parte delle farmacie ai sensi del D.Lgs 3 ottobre 2009 n. 153;

in sede di Conferenza Stato Regioni è stata approvata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'Accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025);

il citato Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 prevede la sottoscrizione di Accordi integrativi Regionali con le OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e smi, art. 9 comma 2, lett. c), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e smi;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che all'art. 1 ha previsto:

al comma 352, che per i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento;

al comma 353, che "la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie ai sensi del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto

stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo”;

al successivo comma 355, che all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

Dato atto che:

con la D.G.R. n. 3-284 del 24 settembre 2019 sono stati approvati gli indirizzi dell'Accordo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte relativo, tra l'altro, alla sperimentazione della farmacia dei servizi a favore di particolari categorie di pazienti;

con la D.G.R. n. 13-513 del 15 novembre 2019 è stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019;

con la D.G.R. n. 2-676 dell'11 dicembre 2019 è stato approvato il cronoprogramma regionale relativo alla sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità, a parziale modifica della DGR n. 3-284 del 24 settembre 2019 nella parte relativa alla farmacia dei servizi;

durante la fase sperimentale non sono stati attivati tutti i progetti a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, che ha coinvolto le farmacie convenzionate anche nelle attività di somministrazione di vaccini anti COVID-19, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in L. n. 69 del 21 maggio 2021, che ha stabilito che ai relativi oneri potesse farsi fronte con le risorse destinate alla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi.

con la D.G.R. n. 9-5555 del 5 settembre 2022 è stato ridefinito il cronoprogramma, prevedendo la realizzazione dei progetti ritenuti principali rispetto agli altri previsti dal precedente approvato dalla sopracitata D.G.R. n. 2-676 dell'11 dicembre 2019, secondo i principi di cui ai documenti denominati “Cronoprogramma” e “Prospetto riepilogativo dei servizi e dei costi”, allegati

rispettivamente n. 1 e n. 2 alla medesima D.G.R. n. 9-5555 del 5 settembre 2022;

con la D.D. della Direzione regionale “Sanità” n. 44 del 13 gennaio 2023, ad oggetto “Sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità - approvazione dei protocolli relativi al Progetto “Front office: servizio di attivazione del consenso alla consultazione, servizio di attivazione delle deleghe al FSE-SOL, servizio di abilitazione dello smartphone per il ritiro dei farmaci e di informazione per l’utilizzo del FSE” e al Progetto “Prevenzione Serena (screening per il tumore del colon-retto)”, di cui alle citate DGR n. 2-676 dell’11 dicembre 2019 e n. 9-5555 del 5 settembre 2022, sono stati avviati i due progetti in questione;

in data 9 aprile 2024 è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa per il Progetto Sperimentale “Servizi di secondo livello (holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma)” tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte;

Dato atto inoltre:

che con la D.G.R. n. 6-8487 del 23 aprile 2024:

- è stato recepito il Protocollo d’Intesa per il Progetto Sperimentale “Servizi di secondo livello (holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma)”, sottoscritto in data 9 aprile 2024 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte, allegato n. 1 alla medesima deliberazione;
- è stata prevista l’attuazione dei progetti denominati “Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione” e “Servizi di secondo livello (holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma)”, ad aggiornamento per l’anno 2024 dei precedenti cronoprogrammi di cui alle DGR n. 2-676 del 11 dicembre 2019 e n. 9-5555 del 5 settembre 2022, come indicati nel nuovo “Cronoprogramma” e nel “Prospetto riepilogativo dei servizi e dei costi”, rispettivamente allegati n. 2 e n. 3 alla stessa Deliberazione;
- è stata prorogata la durata del Progetto Prevenzione Serena (screening tumore del colon retto) fino al 31 dicembre 2024 nell’ambito della Farmacia dei Servizi, aumentandone i volumi e i costi, come indicato nel nuovo “Cronoprogramma” e nel “Prospetto riepilogativo dei servizi e dei costi” sopra citati.

che con la D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025 ha previsto, tra l’altro, l’approvazione dello schema di Accordo da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la proroga, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2025 delle attività svolte nell’ambito della “Farmacia dei Servizi” e delle vaccinazioni in farmacia anti COVID-19, nonché per le campagne di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 e 2026-2027;

che con la nota della Direzione regionale “Sanità”, prot. n. 30146 del 18 dicembre 2025, è stato richiesto alle OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati:

- di assicurare la continuità nella somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 in farmacia, analogamente alla vaccinazione antinfluenzale, alle medesime condizioni, al fine di assicurare la continuità del servizio e atteso il perdurare della domanda vaccinale nella campagna in corso, sino alla definizione del nuovo accordo integrativo regionale;
- di assicurare la continuità dei servizi offerti dalle farmacie convenzionate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, sino alla definizione dei nuovi Accordi integrativi Regionali, mantenendo l’attivazione, alle medesime condizioni, dei servizi “Prevenzione Serena (screening tumore del colon retto)”, “Servizi di secondo livello (holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma)”, “Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo II” e “Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione”;
- di assicurare, in attesa degli atti attuativi della nuova disciplina, il mantenimento in via

preferenziale del servizio di Prevenzione Serena e della vaccinazione anti COVID-19, al fine di garantire senza soluzione di continuità l'accesso dei cittadini a tali servizi di prevenzione, che risultano svolti in maniera stabile dalle farmacie e, con riferimento al progetto Prevenzione Serena, in via prioritaria e con grande adesione;

degli incontri tra l'Assessore alla Sanità e la Direzione Sanità della Regione Piemonte con i rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti convenzionati pubblici e privati, svoltisi in particolare in data 4 marzo 2026 e 28 maggio 2026, all'esito dei quali si è convenuto di confermare le attività in essere nell'ambito della farmacia dei servizi e, in particolare, vaccinazioni anti COVID-19 e antinfluenzali, Progetto Prevenzione Serena (Screening del tumore del colon-retto), Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione, Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo 2, alle medesime condizioni e senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Considerato che in tali incontri:

- si è convenuto, altresì, di aggiornare, a partire dalla data di validità del nuovo Accordo, le modalità e le condizioni del servizio relativo alla Telemedicina, nel senso di rimodulare, stante l'attuale assenza di tariffe nazionali, le remunerazioni per le prestazioni di Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Elettrocardiogramma (ECG), comprensive del costo della relativa refertazione e tenuto anche conto di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, nel seguente modo:

HOLTER Cardiaco..... € 56,00;  
HOLTER Pressorio..... € 35,00;  
ECG.....€ 20,00;

- le parti hanno inteso di prevedere, nell'ambito del questionario previsto dalla D.G.R. n. 6-8487 del 23 aprile 2024 e relativo alla verifica del livello del rischio cardiovascolare condotta dalla farmacia (prevalutazione di eleggibilità validata dal medico refertante), il riferimento alla prescrizione/indicazione da parte del medico;

- le parti hanno convenuto che tali nuove condizioni si applichino in via transitoria sino all'approvazione da parte dei competenti Ministeri dei Decreti relativi alla informatizzazione delle prestazioni erogate in farmacia nell'ambito della telemedicina e alla uniformazione delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 356 della Legge n. 199 del 30/12/2025;

- le parti hanno, altresì, ritenuto opportuno attivare in farmacia la vaccinazione antipneumococcica al fine di estenderne la copertura a una più ampia platea di popolazione attraverso il supporto delle farmacie pubbliche e private che già proficuamente svolgono parte attiva nelle campagne vaccinali regionali (antinfluenzali e anti COVID-19), stabilendo il corrispettivo di ogni somministrazione in euro 6,16 nell'ambito dei fondi della Farmacia dei Servizi;

Ritenuto a tal fine, come da istruttoria della Direzione Sanità, Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare", di predisporre un protocollo di indicazioni operative che individuino i soggetti target, le modalità di somministrazione e registrazione finalizzato all'esecuzione di tali vaccinazioni in farmacia che sarà predisposto dal Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare.

Ritenuto, altresì, di:

approvare lo schema di accordo integrativo regionale, condiviso in occasione dei menzionati incontri tra le parti, allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che definisce le disposizioni per l'esecuzione e lo svolgimento delle attività nell'ambito della Farmacia dei Servizi da parte delle farmacie convenzionate pubbliche e private, senza soluzione di continuità per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

dare mandato all'Assessore alla Sanità e al Direttore della Sanità di procedere alla sottoscrizione dell'accordo integrativo relativo alle attività svolte nell'ambito della "Farmacia dei Servizi", senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

dare mandato alla Direzione regionale "Sanità" di approvare gli atti attuativi dell'Accordo Integrativo regionale nell'ambito della Farmacia dei Servizi;

di dare mandato al Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione Sanità di procedere predisposizione del protocollo contenente le indicazioni tecniche operative in merito alla vaccinazione antipneumococcica in farmacia;

Dato atto che:

alla spesa prevista per l'anno 2026 per lo svolgimento delle attività da parte delle farmacie convenzionate nell'ambito della Farmacia dei Servizi si farà fronte mediante le risorse residue, libere da vincoli giuridici, della Farmacia dei Servizi previste dall'art. 1, commi 403 e 406, della L. 205/2017 e dalle Intese Stato-Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019 (impegni n. 2019/6734, n. 2019/11875 e n. 2020/11977), n. 41/CSR del 30 marzo 2022 (impegno n. 2022/18482) e n. 211/CSR del 28 novembre 2024 (impegno n. 2024/27992), nonché mediante le risorse previste per l'anno 2025 dal comma 328 dell'art. 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 e dall'Intesa Stato-Regioni rep. n. 129/CSR del 30 luglio 2025, stimate in circa euro 936.000, e mediante le risorse destinate alla Regione Piemonte ai sensi della L. n. 199 del 30 dicembre 2025, stimate in circa euro 3.660.000, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili previste in sede di riparto nazionale, stanziato sul capitolo 160355 del bilancio 2026-2028, Missione 13, Programma 1; per gli anni 2027 e 2028 si farà fronte alla spesa con le risorse destinate alla Regione Piemonte ai sensi della medesima L. n. 199 del 30 dicembre 2025, stimate in circa euro 3.660.000 annui e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili previste in sede di riparto nazionale, che saranno annualmente assegnate alle aziende sanitarie e stanziato sul capitolo 160355 del bilancio 2026-2028, Missione 13, Programma 1.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento comporta quale effetto prospettico sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 15 dell'ACN, stimabile, in base al numero delle prestazioni, tra 800.000 e il 1 milione di euro, che troveranno copertura nell'ambito del fondo sanitario indistinto annualmente assegnato alle Aziende nelle rispettive annualità (Missione 13, Programma 1)

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale.

Visto il D.Lgs. 502/1992;

Visto il D.Lgs. 153/2009;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L. 405/2001;

Vista la L. 205/2017;

Vista la L. n. 69/2021;

Vista la L. 207/2024;

Vista la L.R. n. 23/2008;

Visto il D.Lgs. 502/1992;

Visto il D.Lgs. 153/2009;

Visto il D.Lgs 165/2001;  
Vista la L. 405/2001;  
Vista la L. 205/2017;  
Vista la L. n. 69/2021;  
Vista la L. 207/2024;  
Vista la L.R. n. 23/2008;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di accordo fra l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, il Direttore della Sanità, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci e dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare all'Assessore alla Sanità e al Direttore della Sanità la sottoscrizione dell'Accordo fra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci e dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029;
- 3) che alla spesa relativa ai farmaci erogati in DPC per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, stimata – tenuto conto della riduzione della spesa registrata nell'anno 2025 a seguito del transito dal regime di classificazione "A-PHT" alla fascia A dei medicinali di cui alle Determinazioni AIFA n. 3/2024 e n. 926/2025 – in circa 203 milioni di euro annui, IVA inclusa, si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Indistinto per le annualità 2026, 2027 e 2028, iscritte nella Missione 13, Programma 1 del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito delle assegnazioni regionali alle Aziende Sanitarie e con riferimento all'annualità 2029 si procederà nell'ambito dell'aggiornamento del bilancio 2026-2028;
- 4) che alla spesa prevista per la remunerazione dell'onorario derivante dall'applicazione dell'Accordo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, quantificabile in circa euro 34,6 milioni annui (a parità di confezioni), IVA inclusa, si farà fronte con le risorse di cui al Fondo Sanitario Indistinto 2026, 2027 e 2028, Missione 13, Programma 1, del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito dell'assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto attribuito dalla Regione alle Aziende Sanitarie per le rispettive annualità e con riferimento all'annualità 2029 si procederà nell'ambito dell'aggiornamento del bilancio 2026-2028;
- 5) che alla spesa prevista per la remunerazione per l'attività di distribuzione in DPC dei presidi di assistenza integrativa per diabetici derivante dall'applicazione del citato Accordo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029, quantificabile in euro 26,5 milioni IVA inclusa, si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Indistinto per le annualità 2026, 2027 e 2028, iscritte nella Missione 13, Programma 1 del bilancio di previsione 2026-2028, nell'ambito delle assegnazioni regionali alle Aziende Sanitarie;
- 6) di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte relativo alle attività svolte nell'ambito della "Farmacia dei Servizi", senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, allegato n. 2 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 7) dare mandato all'Assessore alla Sanità e al Direttore della Sanità di procedere alla sottoscrizione dell'accordo integrativo relativo alle attività svolte nell'ambito della "Farmacia dei Servizi", senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;
- 8) di dare mandato alla Direzione regionale "Sanità" di approvare gli atti attuativi dell'Accordo Integrativo regionale nell'ambito della Farmacia dei Servizi;
- 9) di dare mandato al Settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare"

della Direzione regionale “Sanità” di procedere predisposizione del protocollo contenente le indicazioni tecniche operative in merito alla vaccinazione antipneumococcica in farmacia;

10) alla spesa prevista per l’anno 2026 per lo svolgimento delle attività da parte delle farmacie convenzionate nell’ambito della Farmacia dei Servizi si farà fronte mediante le risorse residue, libere da vincoli giuridici, della Farmacia dei Servizi previste dall’art. 1, commi 403 e 406, della L. 205/2017 e dalle Intese Stato-Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019 (impegni n. 2019/6734, n. 2019/11875 e n. 2020/11977), n. 41/CSR del 30 marzo 2022 (impegno n. 2022/18482) e n. 211/CSR del 28 novembre 2024 (impegno n. 2024/27992), nonché mediante le risorse previste per l’anno 2025 dal comma 328 dell’art. 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 e dall’Intesa Stato-Regioni rep. n. 129/CSR del 30 luglio 2025, stimate in circa euro 936.000, e mediante le risorse destinate alla Regione Piemonte ai sensi della L. n. 199 del 30 dicembre 2025, stimate in circa euro 3.660.000, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili previste in sede di riparto nazionale, stanziato sul capitolo 160355 del bilancio 2026-2028, Missione 13, Programma 1; per gli anni 2027 e 2028 si farà fronte alla spesa con le risorse destinate alla Regione Piemonte ai sensi della medesima L. n. 199 del 30 dicembre 2025, stimate in circa euro 3.660.000 annui e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili previste in sede di riparto nazionale, che saranno annualmente assegnate alle aziende sanitarie e stanziato sul capitolo 160355 del bilancio 2026-2028, Missione 13, Programma 1.

11) che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento comporta quale effetto prospettico sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte la spesa derivante dall’applicazione dell’art. 15 dell’ACN, stimabile, in base al numero delle prestazioni, tra 800.000 e il 1 milione di euro, che troveranno copertura nell’ambito del fondo sanitario indistinto annualmente assegnato alle Aziende nelle rispettive annualità (Missione 13, Programma 1), oltre agli oneri derivanti dal presente provvedimento sopra riportati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2747-2026-All\_1-Allegato\_1.pdf



2. DGR-2747-2026-All\_2-Allegato\_2.pdf

Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## **ALLEGATO 1**

ACCORDO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI FARMACI IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO E PER LA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI PER DIABETICI NELLE FARMACIE DAL 01.07.2026 AL 31.12.2029.

TRA

Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, Federico Riboldi e dal Direttore della Direzione Sanità, Antonino Sottile

E

FEDERFARMA Piemonte, rappresentata dal Presidente Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal delegato regionale Mario Corrado

PREMESSO CHE

con la DGR n. 16-11775 del 20 luglio 2009 è stata avviata la sperimentazione della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci tramite le farmacie convenzionate con il SSN ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001;

con la DGR n. 26-6900 del 18 dicembre 2013 è stata prorogata la predetta modalità distributiva (DPC) con ridefinizione degli oneri a favore delle farmacie convenzionate;

con le DGR n. 75-2773 del 29 dicembre 2015, n. 24-3011 del 7 marzo 2016 e n. 40-3268 del 9 maggio 2016 sono state prorogate ulteriormente le modalità distributive e le condizioni previste dalla DGR n. 26-6900 del 18 dicembre 2013 fino al 2 luglio 2016;

con la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte prot. n. 11084/A14000 del 5 giugno 2015 è stata avanzata una proposta di accordo triennale su modalità distributiva DPC e presidi per assistenza integrativa, nonché sull'attivazione della Farmacia dei Servizi;

con la DGR n. 16-2070 del 7 settembre 2015, avente ad oggetto: "Sperimentazione in accordo tra l'Amministrazione Regionale e le Associazioni FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte della modalità in distribuzione per conto (DPC) dei presidi di assistenza integrativa per diabetici e per incontinenza", sono stati approvati alcuni contenuti della proposta di accordo triennale citata;

con la DGR n. 16-3734 del 27 luglio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte e le farmacie pubbliche e private per l'erogazione di farmaci in regime di distribuzione per conto e la sperimentazione della fornitura di servizi a favore di particolari categorie di pazienti;

in data 19.08.2016 la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte hanno provveduto alla stipula di tale convenzione;

con DGR n. 3-37 del 1 luglio 2019 è stata stabilita la proroga dell'accordo precedente fino alla data del 30 settembre 2019;

con DGR del 24 settembre 2019, n. 3-284 sono stati approvati gli “Indirizzi del nuovo Accordo tra Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte ed ASSOFARM Piemonte relativo alla distribuzione per conto (DPC) dei farmaci, dei dispositivi per diabetici e dei presidi per l'incontinenza e alla sperimentazione della farmacia dei servizi a favore di particolari categorie di pazienti con validità dal 01.10.2019 al 31.12.2022”;

in data 30 settembre 2019 le parti hanno sottoscritto tale accordo, con validità di trentanove mesi e in scadenza il 31 dicembre 2022;

con DGR del 5 settembre 2022 n. 9-5555 è stato recepito il protocollo d'intesa del 28 luglio 2022 tra il Governo, le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-Cov-2, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici;

la sopra citata Deliberazione ha, altresì, dato mandato alla Direzione Sanità e Welfare di procedere al rinnovo fino al 31.12.2022 delle condizioni per la vaccinazione anti Sars Cov-2 delle farmacie già stabilite nel protocollo integrativo del 20 giugno 2022 recepito con DGR n. 5-5269 del 28 giugno 2022;

con Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 1653 del 15.09.2022 è stato approvato il modello di protocollo integrativo tra Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti COVID-19 sino al 31.12.2022 e in data 15 settembre 2022 le parti hanno siglato il protocollo;

con DGR n 37-6383 del 28.12.2022 è stato prorogato di tre mesi l'accordo del 30 settembre 2019, in scadenza il 31.12.2022 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte nella parte relativa alla distribuzione dei farmaci in nome e per conto (DPC), nei punti da 1) a 5);

in occasione degli incontri tra la Regione Piemonte e i rappresentanti dei farmacisti svoltisi presso l'Assessorato alla Salute in data 6 marzo e del 23 marzo, 18 aprile 2023 le parti hanno stabilito le modalità del nuovo accordo con validità dal 01.04.2023 al 31.03.2026;

con Deliberazione n. 1-7400 del 11 agosto 2023, la Giunta regionale ha proceduto a prendere atto e a recepire parzialmente in sanatoria l'Accordo sottoscritto fra l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte il 18.04.2023 sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci e dei dispositivi per diabetici e sulla campagna di vaccinazione anti COVID-19;

Con DGR. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025, è stata prevista, tra l'altro, l'applicazione fino al 30.06.2026 dell'Accordo sottoscritto fra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte il 18.04.2023 sulla distribuzione in modalità DPC dei farmaci;

preso atto degli incontri svoltisi presso l'Assessorato alla Sanità e la Direzione Sanità della Regione Piemonte con i rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti convenzionati, volti a confermare le modalità relative alla distribuzione per conto dei farmaci alle stesse condizioni dell'accordo precedente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) sulla disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private relativamente ai medicinali oggetto di DPC;

si conviene e si stipula quanto segue

## DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN NOME E PER CONTO (DPC)

Vengono confermate tutte le condizioni di cui alla precedente Deliberazione n. 1-7400 del 11 agosto 2023 e DGR. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025, con gli atti deliberativi ivi richiamati, ad eccezione di quanto previsto nei punti seguenti:

### 1) REMUNERAZIONE

Gli oneri della remunerazione delle farmacie convenzionate per il servizio di distribuzione dei farmaci in nome e per conto (DPC) compresa l'eventuale quota degli oneri derivanti dalla distribuzione intermedia sono così determinati:

1. Euro 5 + IVA a confezione
2. Euro 6,35 + IVA per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,67;
3. Euro 7,25 + IVA per le farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a € 258.228,45;

Viene assunto un valore della remunerazione media di riferimento per la dispensazione per conto dei farmaci in € 5,39 + IVA.

Qualora alla luce delle verifiche compiute dal Tavolo di Monitoraggio e Sviluppo, da compiersi entro il 30 novembre di ogni anno, si registrino scostamenti rispetto al predetto valore di € 5,39 + IVA, la differenza tra tale valore e quello effettivo del periodo di riferimento verrà posta a carico delle farmacie piemontesi che hanno distribuito un numero di confezioni superiore alle soglie di seguito definite:

- Anno 2026 (\*). Per il periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026: confezioni superiori a 4.500;
- Anno 2027. Per il periodo dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2027 confezioni superiori a 4.500;
- Anno 2028. Per il periodo dal 1° dicembre 2027 al 30 novembre 2028: confezioni superiori a 4.500;
- Anno 2029. Per il periodo dal 1° dicembre 2028 al 30 novembre 2029: confezioni superiori a 4.500.

L'eventuale sfioramento verrà posto a carico delle farmacie piemontesi in misura proporzionale rispetto all'eccedenza delle 4.500 erogazioni su base annua o frazioni (di seguito "extra soglia"), moltiplicando il valore dello scostamento per il numero di confezioni erogate nel periodo di riferimento.

(\*) Relativamente al conguaglio da effettuarsi nel mese di luglio 2026 ai sensi dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 1-7400 dell'11 agosto 2023 e della D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025, il calcolo sarà effettuato in continuità con il precedente periodo di riferimento, considerando le confezioni erogate nel periodo mobile compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 30 novembre 2026.

L'eventuale sfioramento verrà posto in addebito dalle farmacie di cui sopra con le competenze di dicembre dell'anno in corso.

Il conteggio delle erogazioni è effettuato dal sistema informatico (GopenDPC o analogo) messo a disposizione da Federfarma e viene trasmesso al CSI Piemonte al fine delle verifiche contabili da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

In caso di cambio di titolarità della farmacia durante il periodo di riferimento ai fini del computo dell'extra-soglia, vengono sommati i quantitativi delle due gestioni.

Sarà cura di Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte e Valle d'Aosta comunicare annualmente alle ASL eventuali cambi di fascia di fatturato delle farmacie ai fini dell'individuazione della corretta fascia retributiva di riferimento della farmacia.

## **2) DISTRIBUZIONE PER CONTO EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE**

Ai sensi dell'art. 15 dell'ACN del 6 marzo 2025, per cui possono essere oggetto di DPC esclusivamente i farmaci con regime di classificazione A-PHT, le eparine a basso peso molecolare dispensate in regime di DPC sono soltanto quelle prescritte per indicazione terapeutica rientrante nella classificazione A-PHT.

## **3) DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo per la distribuzione dei farmaci in DPC ha validità dal 1° luglio 2026 al 30 dicembre 2029.

## **EROGAZIONE DISPOSITIVI PER DIABETICI IN DPC**

Vengono confermate le condizioni di cui alla precedente DGR n. 16-2070 del 7 settembre 2015 e s.m.i, nella parte relativa alle modalità in distribuzione per conto dei presidi di assistenza integrativa per diabetici per il periodo dal 1 luglio 2026 al 30 dicembre 2029.

Il presente Accordo verrà trasmesso ai fini della sua attuazione alle Aziende Sanitarie Locali.

Letto approvato e sottoscritto

Torino ,

Per la Regione Piemonte, l'Assessore alla Sanità, Federico Riboldi

---

Per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Sanità, Antonino Sottile

---

Per FEDERFARMA Piemonte, il Presidente Massimo Mana

---

Per ASSOFARM Piemonte, il delegato regionale Mario Corrado

---

## ALLEGATO 2

SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FEDERFARMA PIEMONTE E ASSOFARM PIEMONTE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI", SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DAL 1° GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2028.

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

FEDERFARMA Piemonte

E

ASSOFARM Piemonte

PREMESSO CHE

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", prevede, tra l'altro, che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio, introducendo la "Farmacia dei Servizi";
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, ha introdotto la sperimentazione della Farmacia dei Servizi che per la Regione Piemonte si è protratta dal 2018 al 31 dicembre 2025;
- in sede di Conferenza Stato Regioni è stata approvata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'Accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025);
- il citato Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 prevede la sottoscrizione di Accordi integrativi Regionali con le OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e smi, art. 9 comma 2, lett. c), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n.153 e smi;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1 comma 352, ha previsto che, per i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nell'ambito del

fabbisogno sanitario nazionale standard, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento;

- in particolare, ai sensi del comma 353 dell'art. 1 della Legge sopracitata, la remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, e che, fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello, a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali;

al successivo comma 355, che all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

Gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Con nota della Direzione Sanità, prot. n. 30146 del 18 dicembre 2025, è stato richiesto alle OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati:

- di assicurare la continuità nella somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 in farmacia, analogamente alla vaccinazione antinfluenzale, alle medesime condizioni, al fine di assicurare la continuità del servizio e atteso il perdurare della domanda vaccinale nella campagna in corso, sino alla definizione del nuovo accordo integrativo regionale;

- di assicurare la continuità dei servizi offerti dalle farmacie convenzionate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, sino alla definizione dei nuovi Accordi integrativi Regionali, mantenendo l'attivazione, alle medesime condizioni, dei servizi "Prevenzione Serena (screening tumore del colon retto)", "Servizi di secondo livello (holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma)", "Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo II" e "Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione";

- di assicurare, in attesa degli atti attuativi della nuova disciplina, il mantenimento in via preferenziale del servizio di Prevenzione Serena e della vaccinazione anti COVID-19, al fine di garantire senza soluzione di continuità l'accesso dei cittadini a tali servizi di prevenzione, che risultano svolti in

maniera stabile dalle farmacie e, con riferimento al progetto Prevenzione Serena, in via prioritaria e con grande adesione.

in data 4 marzo 2026 e 28 maggio 2026 si sono svolti incontri tra l'Assessore alla Sanità e la Direzione Sanità della Regione Piemonte con i rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti convenzionati pubblici e privati, all'esito dei quali si è convenuto di confermare le attività in essere nell'ambito della farmacia dei servizi e, in particolare, vaccinazioni anti COVID-19 e antinfluenzali, Progetto Prevenzione Serena (Screening del tumore del colon-retto), Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione, Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo 2, alle medesime condizioni e senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

In particolare, in tali incontri si è convenuto, altresì:

- di aggiornare, a partire dalla data di validità del presente Accordo, le modalità e le condizioni del servizio relativo alla Telemedicina, nel senso di rimodulare, stante l'attuale assenza di tariffe nazionali, le remunerazioni per le prestazioni di Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Elettrocardiogramma (ECG), comprensive del costo della relativa refertazione e tenuto anche conto di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017;
- di prevedere, nell'ambito del questionario previsto dalla D.G.R. n. 6-8487 del 23 aprile 2024 e relativo alla verifica del livello del rischio cardiovascolare condotta dalla farmacia (prevalutazione di eleggibilità validata dal medico refertante), il riferimento alla prescrizione/indicazione da parte del medico;
- che tali nuove condizioni si applichino in via transitoria sino all'approvazione da parte dei competenti Ministeri dei Decreti relativi alla informatizzazione delle prestazioni erogate in farmacia nell'ambito della telemedicina e alla uniformazione delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 356 della Legge n. 199 del 30/12/2025;
- di attivare in farmacia la vaccinazione antipneumococcica al fine di estenderne la copertura a una più ampia platea di popolazione attraverso il supporto delle farmacie pubbliche e private che già proficuamente svolgono parte attiva nelle campagne vaccinali regionali (antinfluenzali e anti COVID-19), stabilendo il corrispettivo di ogni somministrazione in euro 6,16 nell'ambito dei fondi della Farmacia dei Servizi.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Con riferimento alla Farmacia dei Servizi verranno attuate le seguenti attività:

### **1) VACCINAZIONE IN FARMACIA (antinfluenzale, anti COVID-19, antipneumococcica)**

Le farmacie che, su base volontaria, intendono eseguire le vaccinazioni anti COVID-19, antinfluenzale e antipneumococcica adempiono a tutto quanto previsto dall'art. 2, rubricato "Vaccinazioni", dell'allegato 4 del ACN, "*Linee guida per l'esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153*";

Le stesse, qualora intendano effettuare tali attività in locali esterni distaccati da quelli della farmacia, si attengono a quanto previsto dall'art. 6 del citato Allegato 4 "*Esecuzione dei servizi in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia*".

## 1A) VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI

Il presente accordo integrativo recepisce per la campagna vaccinale 2027/2028, quanto già previsto dal precedente accordo approvato con D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025 per la campagna vaccinale 2026/2027.

### **Logistica e messa a disposizione delle dosi vaccinali**

Per la campagna vaccinale antinfluenzale, le attività di esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione *target* previamente definiti dalla Regione Piemonte e seguendo i correlati criteri di priorità.

Il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le *“Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano”* e il D.M. 6 luglio 1999.

Sarà messo a disposizione delle farmacie un numero di dosi di vaccini antinfluenzali, destinate ai soggetti eleggibili (c.d. *“aventi diritto”*), così ripartite:

1. con la prima tranche verrà consegnato alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale, il 60% di quanto somministrato nella precedente stagione;
2. la seconda e la terza tranche saranno consegnate successivamente all'avvio della campagna vaccinale, solo se le farmacie avranno registrato il 50% delle dosi ricevute. Con la 2° tranche verrà consegnato il 30% del somministrato della precedente campagna vaccinale, mentre con la 3° tranche verrà consegnato il 10% della precedente campagna vaccinale.
3. dalla 4° tranche in poi, le farmacie riceveranno 10 dosi per singola consegna a condizione che queste ultime abbiano somministrato almeno l'80% dei vaccini totali a loro consegnati.

Tutte le farmacie, al momento del ricevimento dei vaccini, devono provvedere a registrare tempestivamente l'avvenuta consegna sull'applicativo GopenCare, onde assicurarne la completa tracciabilità.

Le farmacie dovranno garantire la gestione ottimale dei vaccini messi a disposizione dalla Regione Piemonte, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione e l'eventuale diluizione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie di somministrare dosi vaccinali antinfluenzali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione; anche le somministrazioni di vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili (coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio sanitario) dovranno essere registrate, a cura della farmacia, nella piattaforma informatica integrata con il Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni (SIRVA) della Regione Piemonte.

### **Remunerazione farmacie**

La Regione Piemonte riconosce alle farmacie la somma di € 6,16, IVA esente, per l'attività di inoculo della singola dose vaccinale antinfluenzale nei confronti dei soggetti eleggibili (c.d. *“aventi diritto”*);

Per le somministrazioni di vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili, purché di età non inferiore ai 18 anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al medesimo corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà,

altresì, il prezzo al pubblico del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata;

Le prestazioni vaccinali di cui al presente Accordo Integrativo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per la somministrazione delle vaccinazioni al rigo 29) "*Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR*".

### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Anche ai fini del monitoraggio e delle rendicontazioni delle attività svolte, la farmacia si impegna a registrare tutte le vaccinazioni effettuate tramite piattaforma informatica integrata con il Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni (SIRVA) della Regione Piemonte.

Titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma informatica dedicata, per le finalità del presente Accordo Integrativo, è l'Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, infra "Federfarma Piemonte", (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 14.

## **1B) VACCINAZIONI ANTI COVID-19**

### **Logistica e messa a disposizione delle dosi vaccinali**

Le farmacie dovranno garantire la gestione ottimale dei vaccini messi a disposizione dalla Regione Piemonte, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione e l'eventuale diluizione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le "Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano" e il D.M. 6 luglio 1999.

Per la campagna vaccinale anti COVID-19, le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Piemonte e seguendo i correlati criteri di priorità.

### **Remunerazione farmacie**

La Regione Piemonte riconosce alle farmacie per l'attività di vaccinazione anti COVID-19 la somma complessiva di 9 euro, iva esente, in relazione a ogni singola somministrazione.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per la somministrazione delle vaccinazioni al rigo 29) "*Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR*".

### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Anche ai fini del monitoraggio e delle rendicontazioni delle attività svolte, la farmacia si impegna a registrare tutte le vaccinazioni effettuate tramite piattaforma informatica integrata con il Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni (SIRVA) della Regione Piemonte.

Titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma informatica dedicata "FARMA VAX PIATTAFORMA VAX COVID 19", per le finalità del presente Accordo integrativo, è l'Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, "Federfarma Piemonte", (CF 9654813001) in persona del suo

Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 14.

## **1C) VACCINAZIONI ANTIPNEUMOCOCCICA**

### **Formazione**

La farmacia stessa si impegna a far seguire ai farmacisti addetti alle attività specifica formazione erogata tramite provider accreditati, attraverso modalità di formazione a distanza (FAD) e residenziale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Educazione Continua in Medicina. La partecipazione a tale formazione darà diritto, secondo le indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, all'attribuzione di crediti formativi.

### **Logistica e messa a disposizione delle dosi vaccinali**

Per la campagna vaccinale antipneumococcica le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Piemonte e seguendo i correlati criteri di priorità.

Il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le "Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano" e il DM 6 luglio 1999.

Le farmacie dovranno garantire la gestione ottimale dei vaccini messi a disposizione dalla Regione Piemonte, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione e l'eventuale diluizione ai sensi delle disposizioni vigenti.

### **Popolazione target:**

Soggetti eleggibili individuati dal piano regionale e comunque con età >12 anni ai sensi della lettera *e-quater* dell'art 1 comma 1 del D. Lgs 153 del 2009, come modificato dall'art. 60 della legge n. 182 del 2025.

### **Remunerazione farmacie**

La Regione Piemonte riconosce alle farmacie per l'attività di vaccinazione antipneumococcica la somma complessiva di 6,16 euro, iva esente, in relazione a ogni singola somministrazione.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per la somministrazione delle vaccinazioni al rigo 29) "*Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR*".

### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Anche ai fini del monitoraggio e delle rendicontazioni delle attività svolte, la farmacia si impegna a registrare tutte le vaccinazioni effettuate tramite piattaforma informatica integrata con il Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni (SIRVA) della Regione Piemonte.

Titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma informatica dedicata, per le finalità del presente Accordo integrativo, è l'Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, "Federfarma Piemonte", (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 14.

## **2) PREVENZIONE SERENA (Screening per il tumore del colon-retto)**

Le farmacie si impegnano a proseguire l'attività secondo le modalità previste nell'apposito Protocollo approvato con D.D. della Direzione Sanità n. 44 del 13 gennaio 2023 in attuazione della DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022.

### **Remunerazione farmacie**

La Regione Piemonte riconosce alle farmacie una remunerazione di 3,60 euro per ogni kit consegnato al paziente e 0,4 euro/kit da destinare alla distribuzione intermedia.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per la somministrazione delle vaccinazioni al rigo 29) "*Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR*".

### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

È prevista l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, in grado di registrare i dati relativi alle attività svolte nelle farmacie e di effettuare il linkage con l'archivio regionale dello screening, a fini di monitoraggio e valutazione. I dati acquisiti dalla piattaforma delle farmacie dovranno essere trasmessi alla piattaforma CSI/CPO, consentendo il monitoraggio anche sotto il profilo dell'idoneità dei KIT.

La stessa piattaforma provvederà alla rendicontazione necessaria per la fatturazione e all'inserimento dell'importo nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR).

La titolarità del trattamento dei dati personali appartiene alle Aziende Sanitarie Locali. Le farmacie aderenti saranno nominate responsabili del trattamento dei dati.

### **3) SERVIZI DI SECONDO LIVELLO (HOLTER PRESSORIO, HOLTER CARDIACO, ECG)**

Le farmacie che su base volontaria, intendono eseguire le prestazioni di telemedicina adempiono a tutto quanto previsto dall'art. 4, rubricato "*Prestazioni di telemedicina e utilizzo dei dispositivi strumentali*" dell'allegato 4 "*Linee guida per l'esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153*";

Le stesse, qualora intendano effettuare tali attività in locali esterni distaccati da quelli della farmacia si attengono a quanto previsto dall'art. 6, "*Esecuzione dei servizi in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia*" del sopra citato Allegato 4.

#### **Popolazione target**

Pazienti già individuati a rischio cardiovascolare che si recano in farmacia con prescrizione/indicazione da parte del medico.

In particolare, nell'ambito del questionario previsto dalla DGR n. 6-8487 del 23 aprile 2024 e relativo alla verifica del livello del rischio cardiovascolare condotta dalla farmacia (prevalutazione di eleggibilità validata dal medico refertante) viene inserito il riferimento alla prescrizione/indicazione da parte del medico.

#### **Formazione**

Gli esami diagnostici vengono eseguiti da personale farmacista opportunamente formato al fine di acquisire le necessarie informazioni tecnico-pratiche e normative. La partecipazione alla formazione erogata tramite provider accreditati attraverso modalità di formazione a distanza (FAD) e residenziale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Educazione Continua in Medicina, darà diritto, secondo le indicazioni della commissione Nazionale per la Formazione Continua, all'attribuzione di crediti formativi.

La farmacia stessa si impegna a far seguire ai farmacisti addetti alle attività la formazione relativa a:

- "Servizi di Telemedicina: holter cardiaco"
- "Servizi di Telemedicina: ECG"
- "Servizi di Telemedicina: monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa"

Il titolare della farmacia/direttore deve trasmettere l'attestato di partecipazione ai corsi sopra menzionati all'ASL territorialmente competente.

#### **Attività del farmacista**

Le prestazioni vengono eseguite da personale farmacista che abbia svolto la formazione.

L'erogazione dei servizi di telemedicina è eseguita previa:

1. verifica dell'identità ed esibizione da parte del paziente della Tessera Sanitaria;
2. presa visione da parte del paziente dell'informativa sul trattamento dei dati personali, con indicazione dei riferimenti della farmacia in qualità di Titolare, dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati.
3. acquisizione del consenso informato del paziente, tramite il modulo messo a disposizione dal Provider del servizio, ed al trattamento dei dati per le finalità di diagnosi, di refertazione, di rendicontazione e di programmazione.
4. verifica del livello di rischio cardiovascolare condotta dalla Farmacia (prevalutazione di

eleggibilità validata dal medico refertante), e di prescrizione/indicazione da parte del medico.

La farmacia conserva la documentazione relativa alla prescrizione/indicazione da parte del medico e della prelievazione di eleggibilità del paziente.

Le prestazioni diagnostiche erogabili in farmacia su appuntamento sono:

**A) Elettrocardiografia digitale (ECG):** max 2 prestazioni annue per CF

**B) Holter cardiaco:** max 2 prestazioni annue per CF

**C) Holter pressorio, rilevazione dinamica della pressione arteriosa:** max 2 prestazioni annue per CF

La ripetibilità è intesa riferita a un periodo di 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di prima erogazione.

I limiti massimi in riferimento alle prestazioni di telemedicina effettuabili dalle singole farmacie, nell'ambito della Farmacia dei Servizi, sono i seguenti:

**A) Elettrocardiografia digitale (ECG):** max 25 prestazioni/mese per singola farmacia

**B) Holter cardiaco:** max 15 prestazioni/mese per singola farmacia

**C) Holter pressorio, rilevazione dinamica della pressione arteriosa:** max 10 prestazioni/mese per singola farmacia

Il numero massimo di prestazioni eseguibili potrà essere oggetto di revisione annuale in funzione dell'andamento dei costi e delle risorse disponibili.

### **Remunerazione farmacie**

A partire dalla data di validità del seguente protocollo vengono definite le seguenti remunerazioni complessive, comprensive del pagamento al centro referente, per ciascuna prestazione di telemedicina effettuata dalle farmacie:

- HOLTER CARDIACO.....€ 56,00
- HOLTER PRESSORIO.....€ 35,00
- ECG .....€ 20,00

I predetti importi sono da intendersi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18) del DPR 633/1972.

Le parti convengono che tali nuove condizioni si applichino in via transitoria sino all'approvazione da parte dei competenti Ministeri dei Decreti relativi alla informatizzazione delle prestazioni erogate in farmacia nell'ambito della telemedicina, ai sensi dell'art. 1 comma 356 della Legge n. 199 del 30/12/2025, e alla uniformazione delle relative tariffe;

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per l'erogazione dei servizi di telemedicina al rigo 29) "Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR", allegando la fattura dei servizi di telemedicina erogati scaricabile dalla piattaforma informatica.

### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Il monitoraggio dell'attività avverrà tramite piattaforma informatica, sempre accessibile alla Regione (tramite il CSI Piemonte), nella quale verranno inseriti i dati delle prestazioni effettuate da ciascuna farmacia. Nello specifico verranno registrati:

- codice della farmacia
- ASL di appartenenza
- il codice fiscale del paziente
- la tipologia di esame effettuato e la relativa data

Federfarma Piemonte metterà a disposizione delle farmacie l'apposita piattaforma informatica per la registrazione delle prestazioni svolte e per la rendicontazione e fatturazione dei servizi di telemedicina.

L'accesso a tale sezione deve essere consentito sia alle ASL, per le farmacie di rispettiva competenza, che alla Regione anche per consentire le opportune verifiche contabili e il monitoraggio dell'attività.

Anche al fine delle verifiche circa il rispetto dei limiti delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi, verrà costituito apposito flusso regionale tra la piattaforma informatica sopra menzionata e il CSI Piemonte (PADDI) per il conteggio delle prestazioni effettuate e refertate nel periodo di riferimento.

Ciascun provider provvederà a trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'ASL territorialmente competente, tramite PEC, un report analitico (sia in formato PDF che Excel) contenente, per ogni farmacia, la data e il numero delle prestazioni effettuate e refertate nel periodo di riferimento svolte nell'ambito della Farmacia dei Servizi e non privatamente.

Tale report dovrà coincidere con le prestazioni indicate nella fattura allegata alla DCR e con l'importo inserito in DCR, pena il mancato riconoscimento della remunerazione.

Al termine di ogni anno di attività (31 dicembre), il provider dovrà fornire analogha documentazione, comprensiva del dettaglio delle attività per singola prestazione.

Le prestazioni eccedenti il numero consentito non saranno remunerate.

Titolare del trattamento dei dati personali è la singola farmacia aderente.

#### **4) MONITORAGGIO DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI CON IPERTENSIONE**

Le farmacie si impegnano, effettuata specifica formazione, a svolgere le attività secondo quanto previsto dal Cronoprogramma della Farmacia dei Servizi 2025, *Progetto 1B)* approvato con D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025.

La titolarità del trattamento dei dati relativi al *“Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione”* appartiene alla singola farmacia aderente.

##### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Il monitoraggio delle attività avviene tramite piattaforma informatica nella quale verranno inseriti i dati delle prestazioni effettuate da ciascuna farmacia. Nello specifico verranno registrati:

- codice della farmacia
- ASL di appartenenza
- il codice fiscale del paziente
- la tipologia di esame effettuato e la relativa data

Al fine della corretta rendicontazione delle attività le farmacie si impegnano a fornire l'accesso alla piattaforma informatica alle ASL territorialmente competente e alla Regione Piemonte.

Anche al fine delle verifiche circa il rispetto dei limiti delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi, verrà costituito apposito flusso regionale tra la piattaforma informatica sopra menzionata e il CSI Piemonte (PADDI) per il conteggio delle prestazioni effettuate.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per l'attività al rigo 29) *“Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR”*.

#### **5) MONITORAGGIO DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI CON DIABETE DI TIPO 2**

Le farmacie si impegnano, effettuata specifica formazione, a svolgere le attività secondo quanto previsto dal Cronoprogramma della Farmacia dei Servizi 2025, Progetto *“Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo II”* approvato con D.G.R. n. 2-1656 del 7 ottobre 2025.

La titolarità del trattamento dei dati relativi all'attività nell'ambito della Farmacia dei Servizi *Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete di tipo II”* appartiene alla singola farmacia aderente.

##### **Rilevazione e monitoraggio dei dati**

Il monitoraggio delle attività avviene tramite piattaforma informatica nella quale verranno inseriti i dati delle prestazioni effettuate da ciascuna farmacia. Nello specifico verranno registrati:

- codice della farmacia

- ASL di appartenenza
- il codice fiscale del paziente
- la tipologia di esame effettuato e la relativa data

Al fine della corretta rendicontazione delle attività le farmacie si impegnano a fornire l'accesso alla piattaforma informatica alle ASL territorialmente competente e alla Regione Piemonte.

Anche al fine delle verifiche circa il rispetto dei limiti delle risorse destinate alla Farmacia dei Servizi, verrà costituito apposito flusso regionale tra la piattaforma informatica sopra menzionata e il CSI Piemonte (PADDI) per il conteggio delle prestazioni effettuate.

Le farmacie provvederanno a inserire, nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di espletamento dell'attività, l'importo spettante per l'attività al rigo 29) "*Remuner. Att. Sanit/servizi definiti con SSR*".

## **6) MONITORAGGIO E CONTROLLI**

Le verifiche del rispetto del presente Accordo Integrativo Regionale da parte delle farmacie sono in capo all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio, la quale con cadenza quadrimestrale trasmette una relazione alla Regione Piemonte, comprensiva di:

- numero di controlli effettuati;
- esiti delle verifiche;
- eventuali criticità riscontrate;
- importi non riconosciuti o recuperati.

### **Controlli documentali e contabili**

Le ASL provvedono a verificare la coerenza e la corrispondenza tra:

- i dati registrati nella piattaforma informatica regionale;
- le prestazioni inserite nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR);
- le fatture emesse dai provider e/o dalle farmacie;
- i report analitici trasmessi mensilmente dai provider.

In caso di difformità tra i suddetti flussi informativi, l'ASL procede alla sospensione della liquidazione delle somme relative alle prestazioni oggetto di verifica fino alla completa regolarizzazione.

Le prestazioni eccedenti i limiti non conformi ai requisiti previsti dal presente Accordo non saranno riconosciute ai fini della remunerazione.

## 7) VALIDITÀ

Il presente Accordo Integrativo delle attività nell'ambito della "Farmacia dei Servizi" ha validità, senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Le disposizioni relative alla campagna vaccinale antinfluenzale si applicano fino al completamento della campagna 2028/2029.

Torino,

Per la Regione Piemonte,

l'Assessore alla Sanità, Federico Riboldi

---

il Direttore della Direzione Sanità, Antonino Sottile

---

Per Federfarma Piemonte, presidente, Massimo Mana

---

Per Assofarm Piemonte, il Delegato regionale, Mario Corrado

---